



Gentile cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa in merito alla scadenza del termine per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta maturati per i consumi di energia elettrica e gas relativi ai primi due trimestri del 2022.

Restano inascoltate le richieste delle imprese che invocavano una proroga del termine per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta maturati per i consumi di energia elettrica e gas relativi ai primi due trimestri del 2022. I soggetti coinvolti sono le imprese energivore e gasivore per entrambi i periodi citati, quelle non energivore e non gasivore esclusivamente per il secondo trimestre 2022. Per le non energivore va ricordato che per l'accesso al beneficio è necessario che siano dotate di un contatore di potenza almeno pari a 16,5 kW. A partire dal mese di ottobre il requisito di potenza minima è sceso a 4,5 kW.

Il termine per l'utilizzo in compensazione, sia da parte del beneficiario che dell'eventuale cessionario, dei bonus fiscali in parola è fissato al prossimo **31 dicembre**. La cessione, invece, deve avvenire entro il 21 dicembre.

Si sperava in una proroga del termine anche in considerazione di quanto rappresentato dall'Ufficio parlamentare di bilancio nel corso dell'audizione dello scorso 5 dicembre relativa all'esame del DDL di bilancio per il 2023. In tale occasione l'UPB ha dichiarato che *"in base alle informazioni disponibili al 22 novembre, le imprese hanno utilizzato in compensazione solo 2,7 dei 4,3 miliardi attesi nelle Relazioni tecniche per il primo semestre del 2022 (circa il 63 per cento), ma questa cifra potrebbe risultare più elevata con i versamenti attesi entro la fine dell'anno. In prospettiva, la fruizione dei crediti di imposta rischia comunque di rivelarsi inferiore alle attese perché le imprese potrebbero avere*

*difficoltà a usare i crediti in compensazione (per incapienza fiscale) e, soprattutto, a cederli alle banche, già sotto pressione per i crediti legati ai bonus edilizi".*

In pratica, pur tenendo conto dei versamenti degli acconti dello scorso 30 novembre e di quelli del mese di dicembre, l'agevolazione, in parte, rischia di andare sprecata.

L'occasione per la giusta ed invocata proroga è rappresentata dal percorso di conversione del D.L. 176/2022 (cd. aiuti quater).

Al riguardo, tuttavia, va evidenziato che visti gli emendamenti presentati non emerge alcun differimento del termine per l'utilizzo in compensazione dei crediti fiscali in parola, rispetto all'attuale previsione di fine anno.

Invero, è previsto uno slittamento del termine per l'utilizzo in compensazione dei crediti del terzo trimestre, nonché dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

Rispetto all'attuale previsione del 30 giugno 2023, l'emendamento presentato prevede un differimento al 30 settembre 2023, sicché dovrebbero delinearci i seguenti termini di utilizzo in compensazione dei crediti di imposta:

- entro il 31 dicembre 2022 se relativi ai primi due trimestri del 2022;
- entro il 30 settembre 2023 se relativi al terzo ed al quarto trimestre 2022.

Ricordiamo che ai sensi del comma 6, dell'articolo 1, del D.L. 176/2022, entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d'imposta relativi agli ultimi due trimestri del 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore citato decreto, avvenuta il 19 novembre scorso, vale a dire il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci, siamo come sempre, a sua disposizione.

Cordiali saluti

TBG STUDIO - STUDIO RECCINI – STUDIO RIPAMONTI